SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 15 MARZO 1951

(60ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BRASCHI

INDI

del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » **(N. 1074-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . *Pag.* 550, 553
MENGHI, *relatore* 550
CARELLI 552
GASPAROTTO 552
CALDERA 553

(Approvazione)

« Concessione di un contributo di lire 20.000.000 a favore dell'Ente autonomo " Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona " » **(N. 1565)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE 554

(Discussione)

« Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della spesa di lire 120.000.000 per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » **(N. 1550-*Urgenza*)**:

DI ROCCO . . . . . *Pag.* 555
CARELLI 555
GORTANI 555
FABBRI 555

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Raja, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano e Tripepi.

Intervengono, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, i senatori Gasparotto e Caldera.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (N. 1074-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle

norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ».

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste mi ha scritto incaricandomi di pregare la Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge perchè è prossima la presentazione al Parlamento di un nuovo disegno di legge sulla caccia.

PRESIDENTE. Lei allora propone una sospensiva ?

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non faccio una proposta formale di sospensione, ho solo il dovere di fare questa dichiarazione.

MENGHI, *relatore*. Onorevoli colleghi, dopo l'approvazione della modificazione dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, da parte dell'8ª Commissione del Senato, la Commissione di agricoltura della Camera dei deputati ha esaminato a lungo il presente disegno di legge e, pur trattandosi di una lieve modificazione, ne ha fatto oggetto di studio nelle riunioni del 5 e del 20 luglio 1950. Il relatore, l'onorevole Ferraris, era perfettamente d'accordo con il nostro punto di vista ed aveva fatto sue le considerazioni di parecchi di noi convenendo che la data migliore per l'apertura della caccia, apertura unica come voi sapete benissimo, era quella della penultima domenica di agosto. Ciò per evitare che i cacciatori di selvaggina di passo possano approfittare di una speciale apertura per uccidere la selvaggina stanziale, per la cui caccia si fissa l'apertura in tempo posteriore. Senonchè intervennero nella discussione altri tecnici, ritengo non cacciatori o per lo meno non appassionati di caccia. Essi si preoccuparono soprattutto dei danni che potevano essere causati all'agricoltura da una apertura anticipata della caccia. Ma l'onorevole Ferraris, nella sua dotta relazione, confutò queste preoccupazioni. Difatti l'apertura della caccia nella penultima domenica di agosto trova il terreno quasi libero per ciò che riguarda la coltura cerealicola perchè in quel periodo abbiamo o le stoppie del grano o la terra già maggesata, essendo noto che il buon agricoltore le maggesi le fa in agosto. Se poi dovessimo tenere presenti le altre colture, come ad esempio, quella delle pere, delle mele e degli olivi, non dovremmo mai aprire la caccia perchè danni a queste colture sono sempre possibili. Peraltro, se il cacciatore arreca dei danni il proprietario del fondo può sempre ricorrere al Codice civile e richiedere il risarcimento di essi. Il relatore della Camera dei deputati, perciò, concludeva affermando di essere dello stesso parere della Commissione del Senato. Ma forse anche per amore di novità, dato che qualche volta la Camera dei deputati ama fare diversamente da quello che fa il Senato, la data di apertura della caccia fu spostata all'ultima domenica di agosto. Ciò ha provocato una vera e propria insurrezione dei cacciatori, i quali hanno osservato che, se si ritarda l'apertura della caccia, la selvaggina di passo se ne va e così non si può tirare nemmeno un colpo di fucile. Si sono lamentati anche i cacciatori della selvaggina stanziale perchè la disposizione in questione causerebbe uno scombussolamento da provincia a provincia. Ho ricevuto in proposito una relazione della Federazione nazionale della caccia che ha compilato un breve promemoria di cui è opportuno che io vi dia lettura: « Il Consiglio nazionale direttivo della Federazione italiana della caccia, riunitosi a Ravenna in seduta ordinaria nei giorni 18, 19 e 20 novembre 1950;

udita la relazione del Presidente della F.I.D.C. circa la situazione creatasi in conseguenza dell'emendamento proposto dalla Commissione legislativa di agricoltura della Camera dei deputati al disegno di legge di parziale modifica dell'articolo 12 del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, situazione che determinò uno stato di generale malcontento nella massa dei cacciatori italiani;

premesso che il predetto disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 1950, venne elaborato dalla Commissione ministeriale per la revisione del testo unico sulla caccia, Commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e della quale, insieme con i rappresentanti di tutti gli enti interessati, fanno parte i rappresentanti dei cacciatori del nord, del centro e del sud d'Italia, designati a suo tempo dal Consiglio nazionale

direttivo della F.I.D.C., nonchè quelli della categoria degli agricoltori;

che nella elaborazione del disegno di legge vi fu nella Commissione ministeriale anzidetta unanimità di consensi;

che la proposta variante dell'articolo 12 del testo unico – e cioè anticipazione della data di apertura generale della caccia e dell'uccellagione dalla prima domenica di settembre alla penultima domenica di agosto – consentirebbe di attuare, in buona parte se non in tutte le provincie, un'apertura unica della caccia in data intermedia, con notevole diminuzione degli spostamenti di masse di cacciatori da provincia a provincia o da regione a regione e con conseguente beneficio per la selvaggina stanziale nonchè per la stessa agricoltura;

considerato che la Commissione legislatica di agricoltura del Senato, rendendosi perfettamente conto dei motivi che avevano suggerito la presentazione del disegno di legge, lo approvò senza alcun emendamento;

che la Commissione di agricoltura della Camera dei deputati, invece, ritenne di portare due emendaenti al disegno di legge stesso, l'uno che stabiliva l'apertura generale della caccia e dell'uccellagione all'ultima domenica di agosto (anzichè alla penultima domenica come proposto dalla Commissione ministeriale di revisione del testo unico e come approvato dalla Commissione legislativa di agricoltura del Senato) per evitare supposti ipotetici danni alle coltivazioni, l'altro che, per la zona faunistica delle Alpi, fissava l'apertura stessa alla seconda domenica di settembre;

che per la zona delle Alpi, essendo implicito il concetto di una apertura ritardata sempre attuabile in base alle facoltà restrittive conferite dalla legge al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è accettabile il suggerimento di fissare nello stesso articolo 12 la apertura alla seconda domenica di settembre;

che è invece da respingere decisamente la proposta con la quale si vorrebbe stabilire l'apertura generale della caccia e dell'uccellagione – esclusa la zona delle Alpi – all'ultima domenica di agosto, in quanto si verrebbe così a non tener conto degli interessi degli uccellinai e di coloro che si dedicano alla caccia della selvaggina migratoria e che costituiscono una notevole maggioranza nel complesso dei cacciatori italiani;

che per quanto concerne i temuti danni alle coltivazioni non va dimenticato che nella vigente legge sulla caccia esiste l'articolo 30 il quale dispone: "Sono vietate a chiunque la caccia e l'uccellagione vaganti in terreni in attualità di coltivazione, quando esse possano recare danno effettivo alle colture. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura; i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti ed i vigneti specializzati, dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti ed altri casi analoghi";

che i rappresentanti degli agricoltori in seno alla Commissione ministeriale di revisione del testo unico mai mossero eccezione alcuna sull'anzidetto argomento, sia perchè ritennero gli interessi agricoli largamente tutelati dalla citata disposizione di legge, sia perchè edotti da un'esperienza di molti decenni, durante i quali l'apertura della caccia ha avuto luogo alla metà di agosto, che nessun danno apprezzabile è derivato alle coltivazioni dall'esercizio venatorio;

che comunque appare superfluo e praticamente inutile modificare un articolo di legge per disporre uno spostamento di soli sette giorni dei termini di apertura della caccia (prima domenica di settembre nel testo di legge in vigore, ultima domenica di agosto nella proposta della Commissione parlamentare);

che il disegno di legge in parola, come sopra emendato, è attualmente in corso di riesame da parte della Commissione legislativa di agricoltura del Senato;

che l'apertura della caccia e dell'uccellagione ad una data intermedia che concilii i vari interessi risponde ai voti della maggioranza degli 800.000 cacciatori italiani;

conferma la sua piena solidarietà con quanto proposto dai propri rappresentanti in seno alla Commissione ministeriale per la revisione del testo unico sulla caccia e dalla Com-

missione stessa pienamente accettato, come pure dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione legislativa di agricoltura del Senato;

esprime il voto che la Commissione legislativa di agricoltura del Senato, ferma restando l'apertura della caccia e dell'uccellagione nella zona faunistica delle Alpi alla seconda domenica di settembre, respinga senza altro la proposta della Commissione di agricoltura della Camera dei deputati per una apertura all'ultima domenica di agosto, e confermi quindi alla penultima domenica di agosto la data di apertura generale della caccia e dell'uccellagione;

delibera che copia del presente ordine del giorno sia rimessa al Ministro dell'agricoltura e delle foreste nonchè alla Commissione legislativa di agricoltura del Senato ».

Quindi, onorevoli colleghi, voi vedete che, per la deliberazione che avevamo preso in precedenza, avevamo la solidarietà di tutti: la solidarietà del Ministro, della Commissione ministeriale, della Federazione italiana della caccia e la solidarietà dei cacciatori qui presenti, facciano parte o no della nostra Commissione, quali i senatori Gasparotto e Caldera, espertissimi in materia. Propongo, perciò, che si ritorni al testo del disegno di legge già da noi approvato, confermando, cioè, l'apertura unica della caccia per la penultima domenica di agosto, lasciando, però, per ciò che riguarda la selvaggina nella zona delle Alpi, l'apertura ritardata.

CARELLI. Non posso che condividere la opinione espressa dal relatore, senatore Menghi. L'apertura duplice della caccia determinava inconvenienti molto gravi specie nelle provincie del sud, inconvenienti che potranno essere eliminati con l'apertura unica. La nostra Commissione approvò il principio dell'apertura unica alla penultima domenica di agosto e ritengo che dobbiamo riconfermare la nostra deliberazione. Dirò anzi che nel nuovo disegno di legge sull'esercizio della caccia, che il Ministero sta elaborando, è già prevista la norma di fissare l'apertura unica della caccia alla penultima domenica di agosto. Quindi, con l'approvazione di questa modifica all'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, noi non facciamo che anticipare quella disposizione.

GASPAROTTO. Poichè è stato accennato ad un conflitto fra gli interessi dei cacciatori e quelli degli agricoltori e poichè fanno parte di questa Commissione legittimi rappresentanti degli agricoltori, desidero ricordare quali sono i termini precisi della legislazione italiana sulla caccia. Dopo cinquant'anni di sforzi nel 1923 si è arrivati alla legge unica, mentre prima avevamo soltanto leggi regionali, austriache, borboniche, toscane e via dicendo. Io sono uno degli autori di questa legislazione a carattere unitario perchè, per quanto la legge porti la firma dell'onorevole De Capitani, essa fu approvata dal Consiglio dei ministri durante il Ministero Bonomi perchè il De Capitani, mio amico personale, accettò il consiglio di presentare integralmente la legge Mauri, e il Mauri era un democratico di razza, allora Ministro dell'agricoltura. Si intese in quel tempo, da parte nostra, di incidere addirittura sul diritto di proprietà: cioè, ai fini della caccia, che noi riteniamo uno sport popolare da incoraggiare per ragioni di educazione pubblica, di salute e di igiene, noi dicevamo che i cacciatori, in quanto muniti di licenza, avevano diritto di ingresso nel fondo altrui senza che il proprietario potesse fare divieto, salvo a lui, naturalmente, il risarcimento dei danni qualora il cacciatore non si fosse comportato in modo conforme alla buona educazione. Questo è anche il principio accettato dal fascismo, principio che noi non intendiamo revocare.

Venendo al presente disegno di legge, faccio osservare che io ho qui gli ordini del giorno dei congressi dei cacciatori dell'Alta Italia. I cacciatori di undici provincie si sono riuniti a Brescia ed hanno chiesto che si tenga conto del fatto che i cacciatori sono, nell'enorme maggioranza, povera gente, impiegati, operai, artigiani. I cacciatori ricchi e proprietari di terre si contano sulle dita di fronte a questa moltitudine di uccellinai, come si chiamano in Alta Italia quelli che si dedicano alla caccia della selvaggina migratoria, che oggi è l'unica che si trova in una certa abbondanza, perchè l'altra è selvaggina di allevamento, in gran parte di riserva. Questi cacciatori poveri hanno espresso il desiderio che la caccia sia aperta la seconda domenica di agosto, per poter profittare delle ferie, dato che gli operai e gli impiegati sono obbligati a godere delle ferie in agosto. Quindi spostare la data di apertura

della caccia all'ultima domenica di agosto vorrebbe dire frodare la povera gente di questo modesto diletto, vorrebbe dire emanare una disposizione antidemocratica nel più sfacciato senso della parola. Io sarei felicissimo di poter accogliere la loro richiesta, ma poichè la Commissione di agricoltura del Senato ha fissato la data di apertura della caccia alla penultima domenica di agosto, tanto vale accettare ed insistere su questa deliberazione, e ciò anche perchè quest'anno la penultima domenica di agosto cade il giorno 19 e, cioè, a poca distanza dal giorno 15. Originariamente nelle località di pianura la caccia si apriva il 1° agosto per far sì che potessero essere presi i cosiddetti uccelli estatini e da siepe. Questi ottimi uccelli sono pressochè scomparsi, ma nella seconda metà di agosto abbiamo inoltrato il passo delle tordine, e quanto alle quaglie bisognerebbe per esse aprire la caccia in precedenza. Quindi io sono del parere che il Senato debba insistere nella sua tesi.

Per venire a un altro argomento voglio ricordare che una disposizione fascista, per consiglio di persona aristocratica, soppresse la piccola caccia con il vischio e con la civetta. Questa è veramente la caccia della povera gente perchè costa pressochè niente. Io conosco un generale in pensione, già comandante di un Corpo di armata, il quale mi ha scritto che non può più andare a caccia perchè quella con il fucile costa troppo. È il caso, quindi, di ripristinare la caccia con il vischio e la civetta. Passando ad altro, si è creduto opportuno vietare la caccia a varie qualità di uccelli di piccolo taglio, e specialmente quella della cingallegra. Cosa è accaduto ? Dal giorno che è stata proibita la caccia alla cingallegra questa è scomparsa. È una cosa curiosa. Nel 1906, io facevo la caccia della povera gente; ebbene, un giorno con mio padre prendemmo al vischio 683 cingallegre; adesso, dalla mattina alla sera, nelle reti ne incappano al più due o tre in tutta la stagione. Si è verificato così che certe misure protettive non hanno alcun effetto sulle sorti della selvaggina. Gli effetti sono dati dalla profonda trasformazione dei sistemi agrari.

CALDERA. La Commissione di agricoltura della Camera dei deputati ha ritenuto opportuno fissare l'apertura della caccia all'ultima domenica di agosto per evitare, a quanto pare, che l'esercizio della caccia rechi danno alla agricoltura. Ritengo che ciò non sia assolutamente rispondente a verità perchè, per quanto riguarda la coltura cerealicola, i terreni in agosto si trovano nelle condizioni già dette dal relatore, senatore Menghi, e per quanto riguarda il granturco, almeno dalle mie parti, esso è quasi giunto a maturazione. Per quelli, infine, che possono essere i danni arrecati dall'esercizio della caccia alla coltivazione delle frutta faccio presente che non si potrebbe più andare a caccia se si dovesse attendere la fine di tale coltivazione perchè per le frutta si comincia a maggio e si finisce a San Martino. Se noi dovessimo stabilire di ritardare l'apertura della caccia all'ultima domenica di agosto, così come ha deliberato la Camera dei deputati, non prenderemmo più le tordine nel momento classico del flusso maggiore e non prenderemmo più gli ortolani e i pappafichi che non passano più dopo la metà di agosto.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo la mia dichiarazione iniziale non ho nulla da aggiungere dato che la Commissione intende respingere il testo dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati, riconfermando la sua deliberazione, quella relativa, cioè, all'approvazione dell'articolo 1 nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dò lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dall'ultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni:

a) la caccia al cervo, al daino e al cinghiale è permessa dal 1° novembre al 31 gennaio;

b) la caccia al fagiano, nelle riserve è consentita fino al 31 gennaio;

c) l'uso di cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre;

d) nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si aprono la seconda domenica di settembre e si chiudono il 15 dicembre;

e) la caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude il 1° novembre ».

Nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole: « prima domenica di settembre » sono sostituite dalle parole: « ultima domenica di agosto ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do ora lettura del testo dell'articolo 1 già approvato dal Senato:

Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente:

« La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni ».

Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso articolo 12, le parole « prima domenica di settembre » sono sostituite dalle parole « penultima domenica di agosto ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire venti milioni a favore dell'Ente autonomo " Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona " » (N. 1565) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire venti milioni a favore dell'Ente autonomo " Fiera dell'agricoltura e dei cavalli di Verona " ».

Su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo senza altro all'esame degli articoli:

Art. 1.

È concesso, a favore dell'Ente autonomo « Fiera dell'agricoltura e dei cavalli » con sede in Verona, un contributo straordinario di lire venti milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere relativo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate comprese nell'ottavo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (N. 1550-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1960-61, della spesa di lire 120 milioni per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi ».

Anche su questo disegno di legge abbiamo il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO. Ritengo che il presente disegno di legge meriti un attento esame da parte della Commissione. Io stesso dovrò prospettare diverse questioni che interessano gli agrumicoltori siciliani ed ho intenzione di proporre alcuni emendamenti. Ciò considerato mi sembra opportuno proporre il rinvio della discussione del disegno di legge in esame.

CARELLI. Sono senz'altro favorevole alla proposta di rinvio della discussione, fatta dal senatore Di Rocco, anche perchè mi sembra che sia il caso di esaminare attentamente la funzione della Camera agrumaria siciliana, degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura degli Ispettorati compartimentali, del Commissariato anticoccidico e dell'Istituto di agrumicoltura. Tutti questi organi intervengono nella lotta anticoccidica e ad essi è necessario dare un unico indirizzo. Ma da chi dovrà esser dato questo indirizzo ? Dalla Camera agrumaria siciliana ? Dagli Ispettorati provinciali ? Dall'Ispettorato compartimentale ? Dall'Istituto di agrumicoltura ? Evidentemente vi sono troppi organi che interferiscono in un solo settore e bisognerà decidersi ad unificarli.

GORTANI. Associandomi alle considerazioni del senatore Carelli desidero far presente che la Commissione dovrebbe particolarmente essere illuminata sul lato tecnico del problema. Il còmpito dello Stato dovrebbe essere soprattutto quello di indirizzare la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nel modo migliore. In questo momento non possiamo entrare nel merito; ma mi sia lecito osservare, ad esempio, che la lotta per mezzo delle fumigazioni esclude il ricorso alla lotta (forse più efficace) per mezzo dei parassiti delle cocciniglie. Bisognerà fare sì che il disegno di legge curi in modo particolare l'assistenza tecnica da dare agli agricoltori, piuttosto che limitarsi a dare un aiuto di carattere economico agli agricoltori stessi.

FABBRI. Ritengo che la Commissione dovrebbe essere illuminata soprattutto sui risultati ottenuti in dieci anni di lotta anticoccidica anche perchè si erogano fondi notevoli per questa lotta ed è bene che il denaro dei contribuenti sia speso nel migliore dei modi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del presente disegno di legge, fatta dal senatore Di Rocco. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La riunione termina alle ore 10,30.